

2022



# REGOLAMENTO PER LA CONVENZIONE DI FEDERAZIONE DEGLI ENTI FEDERATI CON UNI E DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI **ENTI FEDERATI**



© UNI  
Via Sannio 2 - 20137 Milano,  
Telefono 02 700241  
[www.uni.com](http://www.uni.com) - [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

Tutti i diritti sono riservati.  
I contenuti possono essere riprodotti  
o diffusi a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione  
e redazione dei testi a cura di UNI.

Approvato dal Consiglio Direttivo UNI con delibera  
n. 18/22 in data 12 settembre 2022.

UNI

**REGOLAMENTO PER LA CONVENZIONE  
DI FEDERAZIONE DEGLI ENTI FEDERATI  
CON UNI E DEL COMITATO CONSULTIVO  
DEGLI ENTI FEDERATI**



DOCUMENTO NEUTRO RISPETTO AL GENERE



## INDICE

<b>1. PRINCIPI GENERALI</b>	<b>7</b>
<b>2. CONVENZIONE DI FEDERAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>3. ATTIVITÀ DELEGATE E RELATIVI STRUMENTI</b>	<b>9</b>
<b>4. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE FEDERATO</b>	<b>9</b>
<b>5. DOMANDA DI AMMISSIONE PER UN NUOVO ENTE FEDERATO</b>	<b>10</b>
<b>6. RICHIESTA DI CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELEGATE DA PARTE DI UN ENTE FEDERATO</b>	<b>10</b>
<b>7. VALUTAZIONE PERIODICA DELLA CONVENZIONE</b>	<b>11</b>
<b>8. COMITATO CONSULTIVO DEGLI ENTI FEDERATI</b>	<b>12</b>



## Il Consiglio Direttivo dell'UNI

Visto l'art. 2 dello Statuto UNI, edizione 2020, che:

- definisce gli Enti Federati come organizzazioni che, sulla base di una Convenzione di Federazione con UNI, svolgono attività di normazione ciascuna per il settore di propria competenza sul piano nazionale, europeo e internazionale;
- specifica che la Convenzione di Federazione sia predisposta e sottoscritta in conformità ad un apposito Regolamento;
- richiede che il coordinamento tra UNI e gli Enti Federati sia effettuato nell'ambito del Consiglio Direttivo, con la costituzione di un Comitato Consultivo degli Enti Federati, rinviano all'adozione di uno specifico Regolamento per disciplinarne composizione, scopi e compiti;

**emanata**

il presente *Regolamento per la Convenzione di Federazione degli Enti Federati con UNI e del Comitato Consultivo degli Enti Federati*, che entra in vigore il 1° ottobre 2022.

## 1. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto UNI, prendono il nome di Enti Federati le organizzazioni che, sulla base di una Convenzione di Federazione con UNI (di seguito denominata "Convenzione"), svolgono attività di normazione, ciascuna per il settore di propria competenza sul piano nazionale, europeo e internazionale. Tale specifica attività è svolta nel rispetto dello Statuto UNI, dei principi contenuti nel Regolamento UE n.1025/2012 e del Decreto Legislativo n.223/2017, delle Linee Strategiche UNI, della Convenzione e delle parti pertinenti dei Regolamenti UNI per l'attività di normazione.

Prende il nome di Sistema UNI il sistema costituito da UNI e dai suoi Enti Federati.

Gli Enti Federati riconosciuti alla data di emanazione del presente Regolamento sono: CIG, CTI, CUNA, UNICHIM, UNINFO, UNIPLAST e UNSIDER.

I componenti del Sistema UNI operano in sinergia tra loro nel rispetto delle relative competenze tecniche, tenendo presente che per ciascun settore di normazione tecnica può operare un solo Ente Federato. Il coordinamento del Sistema UNI è effettuato nell'ambito del Consiglio Direttivo, con la costituzione di un Comitato Consultivo degli Enti Federati (di seguito denominato "Comitato").

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto UNI, gli Enti Federati sono soci di diritto in UNI. Reciprocamente, UNI è socio di diritto di ognuno degli Enti Federati.

Il presente Regolamento definisce:

- i principi su cui si basa la Convenzione, sottoscrivendo la quale all'organizzazione si riconosce lo status di Ente Federato;
- le modalità di ammissione di un nuovo Ente Federato;
- le modalità di dimissione da Ente Federato;
- le modalità di valutazione periodica della Convenzione;
- la composizione, gli scopi e i compiti del Comitato.

## 2. CONVENZIONE DI FEDERAZIONE

La Convenzione è costituita da una parte generale, redatta in accordo al presente Regolamento, nel quale viene definito il settore di competenza dell'attività di normazione delegata da UNI di cui al seguente art. 3, e da un allegato contenente il dettaglio dello specifico campo di attività e un elenco degli Organi Tecnici europei CEN e internazionali ISO per i quali la Commissione Centrale Tecnica di UNI (CCT) ha deliberato la competenza quali Organi Tecnici di interfaccia nazionale.

Tale elenco è soggetto ad integrazione o modifiche a seguito dell'assegnazione degli Organi Tecnici CEN e ISO di competenza, su delibera della Commissione Centrale Tecnica UNI ai sensi dell'art. 32 lettera h) dello Statuto UNI.

Eventuali aggiornamenti dell'allegato sono formalizzati su base annuale mediante accordo scritto tra Direttore/Direttrice Generale dell'UNI e la figura equivalente dell'Ente Federato.

La Convenzione richiede che lo Statuto dell'Ente Federato, per quanto concerne le attività di normazione, debba essere allineato con quanto previsto dallo Statuto UNI.

Il settore di competenza, come definito nello Statuto dell'Ente Federato, è l'elemento principale sulla base del quale all'Ente Federato vengono delegate le attività normative, ovvero:

- allocate le tematiche normative verticali o orizzontali a livello nazionale;
- assegnate le interfacce, ed eventuali segreterie, degli Organi Tecnici europei CEN e internazionali ISO;
- attribuiti eventuali ruoli per la gestione di tematiche multidisciplinari.

In seguito alla sottoscrizione della Convenzione:

- UNI delega, in via esclusiva, l'Ente Federato a svolgere tutte le attività di normazione del proprio settore di competenza;
- UNI diventa Socio di Diritto dell'Ente Federato;
- l'Ente Federato diventa Socio di Diritto UNI;
- un/a rappresentante di UNI diviene componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Federato;
- Presidente dell'Ente Federato diviene componente del Consiglio Direttivo UNI e del Comitato di Indirizzo Strategico UNI;
- Presidente e Direttore/Direttrice (o figura equivalente) dell'Ente Federato diventano componenti del Comitato;
- Direttore/Direttrice Tecnico/a (o figura equivalente) e Presidente della Commissione Centrale Tecnica (o organismo equipollente) dell'Ente Federato diventano componenti della Commissione Centrale Tecnica di UNI.

Il settore di specifica competenza definisce l'area di mercato entro la quale l'Ente Federato opera, per le attività normative delegate, attraverso la propria base associativa, assicurando la partecipazione di esperti alle proprie Commissioni Tecniche.

L'Ente Federato ha il dovere di presentarsi come Ente Federato all'UNI e il diritto di utilizzare il logo UNI sul proprio sito internet, sulla carta intestata, nelle comunicazioni verso l'esterno.

L'Ente Federato può utilizzare i loghi CEN e/o ISO in qualità di ente delegato da UNI per le tematiche normative di competenza, alle condizioni rispettivamente di CEN e ISO.

### **3. ATTIVITÀ DELEGATE E RELATIVI STRUMENTI**

Entro il perimetro del settore di propria competenza definita dalla Convenzione, all’Ente Federato sono delegate da UNI le seguenti attività, nel rispetto dei compiti stabiliti all’art. 2 del Regolamento di funzionamento e coordinamento delle attività delle Commissioni Tecniche:

- predisposizione ed elaborazione di progetti di norma tecnica in campo nazionale (comprendendo le specifiche tecniche e i rapporti tecnici);  
NOTA Non sono comprese le prassi di riferimento, i CEN/CWA e ISO/IWA.
- interfacciamento nazionale all’attività normativa in sede europea e internazionale per la predisposizione ed elaborazione di progetti di norma EN e ISO (comprendendo le specifiche tecniche e i rapporti tecnici);
- acquisizione e gestione di segreterie di Organi Tecnici europei e internazionali, previ specifici accordi con UNI;
- contributo tecnico al processo di recepimento nazionale delle norme europee EN e di adozione nazionale di quelle internazionali ISO di competenza (comprendendo le specifiche tecniche e i rapporti tecnici);
- risposta alle richieste di chiarimento sulle norme tecniche (quesiti interpretativi).

La Convenzione regola le sole attività delegate. Eventuali altre attività svolte dall’Ente Federato, in proprio o svolte da terzi in nome e per conto dell’Ente Federato, devono essere compatibili con l’attività di normazione delegata e non essere con questa in contrasto diretto. Tali attività possono essere svolte in autonomia dall’Ente Federato, oppure in sinergia con UNI e/o con altri Enti Federati, sulla base di specifici accordi tra le componenti del Sistema UNI.

Tra queste si indicano ad esempio, i servizi rivolti ai propri soci da parte di UNI e degli Enti Federati, la possibilità di usufruire reciprocamente delle sale riunioni per la gestione degli Organi Tecnici UNI, CEN e ISO, e ogni altra possibile collaborazione a livello gestionale e organizzativo.

In particolare, i Soci degli Enti Federati hanno diritto ad usufruire delle offerte formulate da UNI ai propri Soci Ordinari o offerte frutto di specifico accordo operativo tra UNI e gli Enti Federati stessi.

Ai fini dello svolgimento delle attività di normazione delegate, all’Ente Federato viene attivato da UNI il collegamento informatico necessario per la gestione di processi e dati relativi all’attività di normazione, in uso presso le segreterie delle Commissioni Tecniche UNI, inclusa la consultazione online di tutti i documenti normativi presenti a catalogo UNI, ivi compresi quelli di non stretta competenza, con possibilità di stampa dei testi completi di quelli di competenza.

Per consentire che l’allineamento dell’attività di normazione tecnica sia efficace ed efficiente anche in termini gestionali per l’Ente Federato, UNI coinvolge l’Ente Federato sin dall’inizio dei lavori, attraverso le pertinenti funzioni tecniche, in ogni fase di progettazione, elaborazione e approvazione dei Regolamenti, delle Procedure e Istruzioni operative che impattano direttamente sull’attività oggetto di convenzione.

### **4. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE FEDERATO**

L’Ente Federato svolge le attività di normazione delegate per mezzo della sua struttura organizzativa nel rispetto dello Statuto UNI, dei principi contenuti nel Regolamento UE n.1025/2012 e del Decreto Legislativo n.223/2017, della Convenzione e del suo Statuto. L’Ente Federato è dotato di una propria struttura organizzativa costituita da una propria Commissione Centrale Tecnica (o organo tecnico equipollente) e da Commissioni Tecniche (o Organo Tecnico equipollente).

Lo scopo della Commissione Centrale Tecnica dell’Ente Federato (o dell’Organo Tecnico equipollente) è quello di organizzare le attività di normazione tecnica delegate, mentre la sua composizione è determinata in accordo allo specifico Statuto e ai Regolamenti dell’Ente Federato.

A meno di accordi specifici, i Soci dell’UNI che desiderano partecipare alle attività tecniche di competenza dell’Ente Federato, ovvero i Soci dell’Ente Federato che desiderano partecipare alle attività tecniche di competenza dell’UNI o di altri Enti Federati, sono soggetti alle stesse condizioni degli esterni che richiedono di poter svolgere tale attività (quote associative, designazioni, ecc). Tali condizioni non si applicano nel caso di gestione delle tematiche multidisciplinari.

I/Le Funzionari/e Tecnici/che dell’UNI o dell’Ente Federato, su designazione delle rispettive Direzioni, possono partecipare, in conformità ai Regolamenti UNI, alle attività tecniche di altro Ente Federato o dell’UNI, senza diritto di voto.

## **5. DOMANDA DI AMMISSIONE PER UN NUOVO ENTE FEDERATO**

La domanda di ammissione quale nuovo Ente Federato all’UNI deve essere presentata alla Presidenza dell’UNI da parte di un’organizzazione senza fini di lucro, rappresentativa dei principali interessi settoriali, e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo UNI.

Tale domanda, opportunamente motivata, deve essere corredata dallo Statuto dell’organizzazione, dagli scopi che si intendono perseguire, dalla sua struttura organizzativa e dal settore merceologico nel quale si intende svolgere l’attività di normazione tecnica.

Per svolgere opportunamente la valutazione sull’impatto per il Sistema UNI della richiesta, il Consiglio Direttivo deve acquisire in parere della CCT e deve informare il Comitato.

Il riconoscimento come Ente Federato si concretizza con la firma dell’apposita Convenzione.

L’adesione al Sistema UNI comporta l’impegno a conformarsi allo Statuto UNI, e in particolare all’art. 1 dello stesso, e ai principi generali posti alla base del Modello 231 UNI, nonché ai principi contenuti nel Regolamento UE n.1025/2012 e del Decreto Legislativo n.223/2017, alle Linee Strategiche UNI, alla Convenzione e alle parti pertinenti dei Regolamenti UNI per l’attività di normazione.

## **6. RICHIESTA DI CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELEGATE DA PARTE DI UN ENTE FEDERATO**

L’Ente Federato che decide di rescindere la Convenzione di Federazione presenta motivata richiesta alla Presidenza UNI che la sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo UNI.

Per svolgere opportunamente la valutazione sull’impatto per il Sistema UNI delle dimissioni, il Consiglio Direttivo deve acquisire in parere della CCT e deve informare il Comitato.

Il Consiglio Direttivo UNI definisce le azioni conseguenti, e in particolare affida alla Giunta Esecutiva l’individuazione della ri-attribuzione delle competenze dell’attività

normativa fino ad allora delegata presso una o più Commissioni Tecniche di UNI e degli Enti Federati.

L'Ente Federato dimissionario deve garantire la gestione delle attività normative delegate per un periodo di 6 mesi a partire dalla ratifica delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo UNI.

## 7. VALUTAZIONE PERIODICA DELLA CONVENZIONE

Per svolgere l'attività normativa delegata gli Enti Federati devono rispettare lo Statuto dell'UNI e i Regolamenti, le policy di proprietà intellettuale e di protezione dei dati che introducono prescrizioni su tale attività, e le relative Procedure UNI applicabili.

Considerando che l'attività di UNI è soggetta a vigilanza esterna, da parte del Ministero dello Sviluppo economico per l'attività nazionale, da parte di CEN per l'attività europea e da parte di ISO per l'attività internazionale, UNI può a sua volta vigilare sull'attività degli Enti Federati in relazione all'attività normativa delegata, concordando tempestivamente tempistiche e modalità degli audit.

In particolare, nell'ambito delle attività di vigilanza esterna, UNI deve coinvolgere gli Enti Federati interessati in caso di rilievi da parte del MiSE per l'attività nazionale, e in occasione dei periodici *assessment* previsti a livello europeo dalle regole del CEN.

A tal fine UNI dispone di un sistema di gestione che prevede attività di audit, per mezzo della propria struttura interna dedicata ed eventualmente anche attraverso il proprio Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.231/01, atti a verificare periodicamente il rispetto delle prescrizioni applicabili e, pertanto, gli Enti Federati possono essere soggetti ad attività di vigilanza e audit nell'ambito dei processi UNI che li vedono coinvolti, relativamente all'attività normativa delegata.

Nell'ottica del miglioramento continuo del Sistema UNI, eventuali rilievi riscontrati in occasione di audit condotti da UNI devono essere comunicati all'Ente Federato al fine di introdurre azioni correttive nei tempi concordati, tra le rispettive Direzioni Generali (o figura equivalente).

In presenza di una delle seguenti evidenze oggettive e documentate:

- attività di normazione svolte, continuamente e diffusamente, in maniera difforme sotto il profilo sostanziale da quanto indicato nella Convenzione;
- impossibilità ad adempiere alle attività oggetto della Convenzione;

il Presidente UNI, sentito il/la Direttore/Diretrice Generale UNI, chiede al Consiglio Direttivo UNI di esaminare la problematica, con il supporto della Presidenza della CCT, ed informando il Comitato.

Il Consiglio Direttivo UNI individua le azioni correttive necessarie chiedendo all'Ente Federato, mediante PEC, di provvedere all'attuazione delle stesse entro 12 mesi dalla richiesta.

Al termine del periodo definito, il Consiglio Direttivo UNI, sentiti Ente Federato, Direttore/Diretrice Generale UNI e Presidente della CCT, esamina la valutazione dell'efficacia delle azioni correttive concordate, svolta mediante un nuovo audit di UNI, e decide se procedere o meno alla revoca delle Convenzione o alla revoca parziale della delega su una specifica attività normativa.

La revoca, opportunamente motivata, diventa operativa dopo 6 mesi dalla delibera di Consiglio Direttivo UNI. Per la valutazione sull'impatto per il Sistema UNI della revoca vale quanto specificato al punto 6.

Il Collegio dei Proibiviri UNI decide sui ricorsi in via definitiva entro il termine di 30 giorni.

## **8. COMITATO CONSULTIVO DEGLI ENTI FEDERATI**

Il Comitato è composto da: Presidente dell'UNI e Presidenti degli Enti Federati, Direttore/Diretrice Generale dell'UNI e Direttori/Diretrici (o figure equivalenti) degli Enti Federati.

Il Comitato è presieduto dal/la Presidente UNI.

Svolge le funzioni di Segreteria del Comitato, Direttore/Diretrice Generale UNI o, in sua assenza, Direttore/Diretrice di un Ente Federato espressamente designato da Presidente UNI.

Il Comitato ha lo scopo di fornire indicazioni in merito alle attività del Sistema UNI, in particolare:

- programmare gli interventi di specifica competenza necessari al raggiungimento dei comuni obiettivi programmatici;
- formalizzare specifici accordi operativi su tematiche di sistema;
- condividere le informazioni su progettazione e implementazione da parte di UNI di azioni operative/gestionali la cui applicazione abbia un impatto sull'attività operativa degli Enti Federati stessi;
- prendere in esame, su richiesta di una delle parti, le esigenze legate alla gestione di tematiche multidisciplinari tra componenti del Sistema UNI ed esprimere la sua valutazione per favorire l'accordo tra le parti, successivamente l'esame definitivo seguirà l'iter indicato nel Regolamento CCT;
- esaminare i casi di violazione del Regolamento degli Enti Federati;
- esaminare ogni eventuale richiesta di supporto ricevuta dal Consiglio Direttivo UNI.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed eventualmente anche su espressa richiesta di uno dei componenti del Sistema.

La convocazione del Comitato deve contenere gli argomenti sui quali sarà chiamato a discutere, con relativa documentazione, che deve essere trasmessa almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la seduta e deve essere effettuata a mezzo PEC o E-mail, in quest'ultimo caso con conferma di ricezione da parte degli interessati.

Le riunioni si possono tenere in presenza, in collegamento da remoto o in forma ibrida.

Per ogni riunione deve essere tempestivamente redatta una bozza di verbale a cura di chi ha funzioni di Segreteria. La bozza dovrà essere inviata al Comitato per approvazione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di Presidente UNI e di almeno uno tra Presidente e Direttore/Diretrice di ciascun Ente Federato.

Gli atti sono approvati, sulla base del consenso; in caso di votazione, ogni componente del Sistema UNI ha a disposizione un voto (in caso di parità, il voto di chi è Presidente UNI vale doppio).

Il Comitato può scegliere di istituire dei gruppi di lavoro per l'esame di specifiche tematiche e/o aspetti di gestione tecnica e organizzativa comuni al Sistema UNI.

Il Comitato riporta al Consiglio Direttivo UNI.









## SEGUICI SU



normeUNI



@normeUNI



normeUNI

[www.uni.com](http://www.uni.com)



**UNI Ente Italiano di Normazione**  
Membro italiano CEN e ISO

P.IVA 06786300159  
CF 80037830157

Via Sannio, 2 - 20137 **Milano** (SEDE LEGALE)  
Tel. +39 02 700 241 - uni@uni.com

Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 **Roma**  
Tel. +39 06 699 23 074 - uni.roma@uni.com